

**COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

REGOLAMENTO

DISCIPLINANTE MISURE PREVENTIVE PER SOSTENERE IL CONTRASTO DELL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI

(ART. 15 TER D.L. 30 APRILE 2019, N. 34 CONV. L. 28 GIUGNO 2019, N. 58).

INDICE

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento.....	3
Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria.....	3
Art. 3 - Soggetti in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente	3
Art. 4 - Modalità di verifica	4
Art. 5 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento	4
Art. 6 - Entrata in vigore del Regolamento	4

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del regolamento

- 1) Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione della previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.
- 2) Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.
- 3) Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
- 4) Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.
- 5) Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

Art. 2 - Definizione di irregolarità tributaria

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

Art. 3 - Soggetti in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente

- 1) Non sono consentiti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni ed i relativi rinnovi in favore dei soggetti che esercitano attività commerciali o produttive i quali si trovino in posizione di irregolarità tributaria.
- 2) Nel caso in cui la situazione di morosità sia successiva al provvedimento autorizzatorio, a fronte di un esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'ufficio competente notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione delle autorizzazioni e concessioni, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.
- 3) Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il termine di novanta giorni di cui al comma precedente, l'autorizzazione o la concessione viene revocata.
- 4) Ai soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente è data la facoltà di procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.
- 5) Nei casi di regolarizzazione attraverso rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Art. 4 - Modalità di verifica

- 1) All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive l'ufficio preposto richiede all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.
- 2) Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica.
- 3) Nel caso di attività svolta da una ditta individuale la verifica di regolarità è effettuata relativamente alla posizione tributaria della persona fisica titolare della Ditta. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.
- 4) L'istante può procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.

Art. 5 - Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento

- 1) Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie.

Art. 6 - Entrata in vigore del Regolamento

- 1) In conformità a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento, entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico della deliberazione di approvazione.
- 2) Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 53 c.16 L. 388/2000 s.m.i. e dall'articolo 1 comma 779 della Legge 160/2019 il presente regolamento avrà effetto dal 1 gennaio 2020.

- **Deliberazione di approvazione:** C.C. n. 3 del 02/03/2020 pubblicata all’Albo Pretorio Telematico dal 04/03/2020 al 18/03/2020, esecutiva dal 14/03/2020;
- **Effetto:** dal 01/01/2020
- **Entrata in vigore:** 19/03/2020.

ⁱ Vedasi al riguardo quanto disposto dal nuovo testo dell’art. 15 del Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate comunali ove si prevede che:

“Art. 15 – Sospensione e dilazione del versamento

- 1) Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
- 2) Su richiesta dell’interessato, nelle ipotesi di situazione di obiettiva difficoltà di ordine socio-economico, debitamente comprovata, può essere concessa, dal Responsabile dell’entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in rate mensili, come di seguito quantificate e riassunte attraverso un piano rateale predisposto dall’ufficio e sottoscritto per accettazione dal richiedente, che impegna quest’ultimo a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, con obbligo di presentare all’Ufficio titolare dell’entrata la ricevuta di versamento.
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) oltre euro 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili;
- 3) In caso di dilazione, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.10 comma 4. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade nel beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad €. 2.500,00 ai fini della concessione della rateizzazione, il dirigente o funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l’entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all’importo da rateizzare.
- 4) Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell’ingiunzione di pagamento. In questi casi si applicheranno le disposizioni di legge previste per le sospensioni e rateizzazioni.”